

Informativa riguardante i contributi a sostegno del genitore affidatario del figlio o dei figli minori nei casi di mancato versamento, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore o dei minori nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria (DPR. N. 0306 del 2 novembre 2009).

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con D.P.R. di novembre 2009, ha emanato il Regolamento che fissa i criteri e le modalità per erogare al genitore affidatario di figli minori un contributo, nel caso in cui l'altro genitore obbligato al mantenimento non provveda.

Il contributo viene concesso per un periodo di un anno rinnovabile.

Il contributo è pari al 75% della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio/i minore/i e comunque non superiore ad € 300,00 mensili per figlio minore.

Se il genitore obbligato ottempera solo parzialmente alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria, la misura del contributo è pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

CHI PUO' FARE LA DOMANDA

Il genitore al quale è stato dato l'affidamento del minore da parte del Tribunale, a condizione che:

- sia residente nel Comune di Trieste;
- sia in possesso di una certificazione ISEE di tipo **ORDINARIO valido per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in favore del/i minore/i per il/i quale/i si presenta la domanda** non superiore a € 22.432,67 per il 2019 .

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

solo su appuntamento

Comune di Trieste, Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, Via Mazzini, 25 - p. 2 - st. 204
tel. 0406754893

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido del dichiarante (nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto);
2. copia provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che dispone l'affidamento dei figli minori;
3. copia della querela presentata per omesso versamento;
4. copia di uno dei seguenti atti da cui risulti l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da: verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato;
5. certificazione **ISEE** del nucleo familiare del richiedente di tipo **ORDINARIO valido per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni/i in favore del/i quale/i si presenta la domanda** (ovvero dichiara con autocertificazione al punto 6 del modulo di domanda il possesso del documento che non deve essere allegato).

Le domande sono accolte secondo la data di presentazione. Il contributo è erogabile in base alla quota economica ripartita dalla Regione e, qualora non tutte le domande possano essere soddisfatte, restano valide e il beneficio sarà erogato a seguito della disponibilità di altre risorse regionali. Il beneficio è erogato dal primo giorno del mese successivo al provvedimento di concessione.

PER EVENTUALE RICHIESTA DI RINNOVO DELLA DOMANDA

Il genitore affidatario, beneficiario del contributo, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine dell'annualità, deve presentare:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale precisa che non si è verificata la

- perdita dei requisiti sopra evidenziati;
- dichiarazione di certificazione ISEE aggiornata all'anno di riferimento.

PERDITA TOTALE DEI REQUISITI

Il genitore affidatario perde i requisiti in caso di:

- A) trasferimento della residenza in altra regione;
- B) superamento della soglia di reddito ISEE;
- C) affidamento dei figli minori all'altro genitore o ad altro soggetto da parte dell'autorità giudiziaria;
- D) adempimento del genitore obbligato e versamento delle somme destinate al mantenimento dei figli minori.

In questi casi il genitore affidatario:

- a) non ha più diritto al beneficio;
- b) deve comunicare al Comune entro 30 giorni l'eventuale perdita dei requisiti;
- c) è tenuto a restituire le somme, indebitamente percepite, entro trenta giorni (senza maggiorazione degli interessi).

PERDITA PARZIALE DEI REQUISITI

Nel caso di adempimento parziale da parte del genitore obbligato, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione al Comune delle somme erogate in proporzione a quanto percepito dal genitore obbligato, **entro trenta giorni dal parziale adempimento (senza maggiorazione degli interessi)** e mantiene il beneficio nella percentuale pari al 75% della differenza tra quanto corrisposto dal genitore obbligato e quanto stabilito dall'autorità giudiziaria.

Si informa inoltre che possono essere effettuati controlli sulla veridicità delle Sue dichiarazioni, in esecuzione delle disposizioni vigenti al riguardo.